



## **PROVINCIA DI IMPERIA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 712 DEL 18/11/2019

### **SETTORE 5 - POLIZIA PROVINCIALE - TRASPORTI SERVIZIO 5.2 - TRASPORTI - AUTOCENTRO UFFICIO 5.2.**

ATTO N. TR/222 DEL 18/11/2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione saldo del 50% a favore di RT SPA del contributo oneri per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al settore del TPL - 2019.

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso che l'art. 7 della Legge Regionale 7 novembre 2013, N. 33 così come novellato con L.R. n. 19 del 9 agosto 2016 stabilisce:

“La Città metropolitana di Genova e gli enti di area vasta, quali enti di governo degli ATO ai sensi dell'articolo 9, esercitano le seguenti funzioni:

- a) approvano i piani di bacino, in coerenza con gli atti programmatori regionali;
- b) stipulano gli accordi di programma per assicurare la necessaria pianificazione ed integrazione del servizio di trasporto nei territori di rispettiva competenza e per reperire le risorse occorrenti per la copertura dei servizi aggiuntivi di cui all'articolo 5, comma 1;
- c) nell'ambito della gestione dell'ATO espletano le procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto previste dalla normativa comunitaria e statale e gestiscono il contratto di servizio stipulato;
- d) nell'ambito dei contratti di servizio attuano il monitoraggio della domanda, dell'offerta e degli standard di qualità dei servizi”.

Dato atto che ai sensi dell'art. 9 della citata legge regionale sono istituiti:

- a) un Ambito Territoriale Ottimale ed omogeneo (ATO) che coincide con l'intera circoscrizione territoriale regionale per l'esercizio dei servizi ferroviari, che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, il cui governo è assicurato dalla Regione;
- b) quattro Ambiti Territoriali Ottimali e omogenei per l'esercizio dei servizi di trasporto terrestre e marittimo, ad esclusione dei servizi di cui alla lettera a), coincidenti col territorio della Città metropolitana di Genova e degli enti di area vasta di Imperia, La Spezia e Savona, il cui governo è assicurato dai medesimi enti, ai sensi dell'articolo 7.

Considerato che Regione Liguria, con l'art 7 della propria legge n. 29 del 28.12.2017, modificando l'articolo 1 della l.r. 18/2014, ha previsto che:

“1. Al fine di non interrompere il servizio di trasporto pubblico locale fino alla conclusione delle procedure avviate entro il 31 dicembre 2017 per l'affidamento del medesimo servizio, i soggetti esercenti continuano ad assicurare l'integrale e regolare prosecuzione delle attività e, in particolare, il rispetto degli obblighi e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti in scadenza o in eventuali successivi atti che regolino il rapporto contrattuale.

2. Le modalità di riparto delle risorse per i servizi di cui al comma 1 continuano ad essere disciplinate dall'articolo 29 della l.r. 33/2013 e successive modificazioni e integrazioni, fino all'operatività del nuovo modello di distribuzione del Fondo regionale trasporti previsto dalla deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria 27 giugno 2017, n. 7 (Atto di programmazione in materia di trasporto pubblico regionale e locale ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale))”.

Dato atto che gestore del servizio TPL nella Provincia di Imperia è la Riviera Trasporti SpA;

Rilevato, inoltre, che con atto n. 60 del 19.12.2017, il Consiglio Provinciale ha deliberato:

1. di individuare, come più confacente al pubblico interesse, l'estensione del vigente contratto del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino della Provincia di Imperia prevista all' 4 comma 4 del Reg. CE n. 1370/2007;
2. di condizionare l'estensione temporale del vigente contratto di servizio di trasporto pubblico locale per un periodo di quattro anni all'impegno sottoscritto da parte di RT alla rinuncia a qualsiasi richiesta compensativa non condivisa dalla Provincia nonché all'adozione di misure che garantiscano un'efficientamento della gestione del servizio;
3. di demandare agli Uffici di provvedere, previa verifica degli adempimenti richiesti, all'adozione dei conseguenti atti necessari alla formalizzazione della prosecuzione contrattuale entro il termine del 31.03.2018;
4. di stabilire che nel periodo necessario a formalizzare l'estensione contrattuale ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Reg. CE 1370/2007, RT SpA svolgerà il servizio alle attuali condizioni contrattuali tenendo in debita considerazione i decrementi: del fondo nazionale/regionale trasporti liguri, del CCNL autoferrotranvieri, dell'art. 29 c. 1 - quater LR 33/2013 previsti per l'anno 2018.

Considerato che, in attuazione alla sopra citata D.C.P. n. 60/2017, con determinazione dirigenziale n. 182 del 28.03.2018 il Dirigente del Settore Polizia Provinciale – Strade – Trasporti ha approvato ed autorizzato alcune modifiche contrattuali proposte da Rt SpA con nota prot. n. 1789 del 26.03.2018 – assunta a prot. Provincia con n. 8057 del 27.03.2018 - le cui principali risultano essere le seguenti:

- l'importo del corrispettivo previsto all'art. 18 comma 1 del vigente contratto per l'anno 2018 e seguenti sarà pari a totale E. 12.610.083,05 IVA COMPRESA;
- la percorrenza chilometrica annua di servizio che la Società deve per l'anno 2018 e successivi fino alla scadenza della presente contratto è pari a 5.878.826,60;
- il corrispettivo chilometrico previsto per l'anno 2018 e seguenti rimane invariato a E/km 1,95 oltre IVA di legge. Resta ferma anche la flessibilità prevista all'art. 13 del contratto;
- un nuovo sistema tariffario decorrente con l'entrata in vigore dell'orario estivo del servizio in sostituzione dell'esistente, impostato rispettando le prescrizioni regionali di cui al “Programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale” approvato con D.C.R. n. 7 del 27/06/2017;
- la decorrenza della presente proroga contrattuale quadriennale viene fissata dal 1.04.2018 con scadenza 31.03.2022.

Rilevato che l'art. 15 della L.R. 40/2014, così come modificato con LR n. 34 del 27.12.2016 e L.R. 11 del 11.05.2017, stabilisce:

1. Nelle more della piena operatività della riforma del sistema del trasporto pubblico regionale e locale di cui alla [legge regionale 7 novembre 2013, n. 33](#) (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e successive modificazioni e integrazioni e alla [legge regionale 5 agosto 2014, n. 18](#) (Disposizioni urgenti di prima applicazione della [legge regionale 7 novembre 2013, n. 33](#) Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale), le risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale sono erogate alla Città metropolitana di Genova, al Comune di Genova e agli enti di area

vasta di Imperia, La Spezia e Savona a titolo di contributi per un importo massimo su base annua pari ad euro 21.000.000,00.

1-bis. A seguito dell'operatività della riforma del sistema le risorse di cui al comma 1 sono erogate agli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) di cui all'articolo 7 della [L.R. n. 33/2013](#) e successive modificazioni e integrazioni.

1-ter. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis provvedono a corrispondere le risorse alle aziende di trasporto operanti nei rispettivi bacini di mobilità.

1-quater. La ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2017, avviene sulla base degli indici percentuali calcolati in proporzione alla consistenza del personale dipendente inquadrato con il CCNL autoferrotranvieri, che svolge mansioni riferite ai soli servizi di trasporto pubblico locale, secondo le certificazioni presentate dalle aziende di trasporto.

Viste le note prott. n. 69861 del 22.02.2017 e n. 194219 del 29.05.2017 con le quali l'Assessore Regionale ai Trasporti comunica le nuove norme e procedure di erogazione, a decorrere dall'anno 2017, del contributo relativo al rinnovo del CCNL del Settore TPL;

Rilevato che con Delibera Giunta Regionale n. 410 del 21.05.2019 è stata stabilita la ripartizione, a titolo di quota in acconto pari al 50% del contributo spettante per l'anno 2019, determinando gli importi indicati nell'atto che, nel dettaglio, per la Provincia di Imperia è il seguente: Acconto 50%: E. 833.658,66;

Visto il contratto di servizio TPL - rep. n. 20591 del 5.9.2002 successivamente modificato e prorogato - in essere tra la Provincia di Imperia e la Riviera Trasporti SpA ed, in particolare, l'art. 18 comma 3 che prevede che le risorse che lo Stato o la Regione ritenessero eventualmente di stanziare per la copertura degli oneri scaturenti dai rinnovi del CCNL Autoferrotranvieri andranno ad aggiungersi al corrispettivo annuo;

Dato che le aziende che hanno in essere contratti di sub concessione - così come già stabilito da Regione Liguria con nota prot. n. 194219 del 29.05.2017 - a partire dal 2017 e per gli anni seguenti dovranno erogare la quota parte del contributo di competenza relativa al rinnovo CCNL alle aziende sub concessionarie;

Rilevato che con DD n. TR/130 N° 366 di reg. gen. del 1.7.2019 dello scrivente Settore si è provveduto ad impegnare e liquidare l'acconto di €. 833.658,66 relativo al 50% del contributo oneri per rinnovo CCNL 2019 di €. 1.667.317,13 alla Missione 10, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del Peg 2019/2021 annualità 2019 in gestione provvisoria;

Attestato che la Regione Liguria ha versato ad oggi agli Enti di governo (Province e Città Metropolitana) solo i fondi relativi all'acconto del 50% del contributo per gli oneri per il rinnovo del CCNL relativo all'anno 2019 determinando, con il cambio di normativa, un allungamento dei tempi di ricezione di tali fondi da parte delle aziende che fino ad oggi ricevevano i contributivi rettamente da Regione, creando in tal modo problemi di liquidità all'interno delle aziende di TPL liguri;

Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, la società Rt SpA con nota prot. n. 8156 in data 15.11.2019 - assunta a protocollo della Provincia con pec. n. 26741 del 18.11.2019 - ha richiesto alla Provincia di anticipare l'erogazione dei fondi nazionali/regionali relativi al saldo pari al 50% del contributo relativo al CCNL 2019 al fine di fare fronte agli impegni finanziari in capo alla stessa;

Considerato che per le vie brevi il Dirigente del Settore Amministrazione Finanziaria ha assicurato che sono disponibili le risorse necessarie **all'anticipazione del 50% a saldo** di cui sopra, fondi che verranno erogati alla Provincia con successivo decreto regionale di ripartizione a saldo FNT+CCNL 2019;

Rilevato che, per le motivazioni sopra esposte, risulta necessario procedere ad impegnare e a liquidare contestualmente il contributo di **E. 833.658,66 a titolo di saldo della quota degli oneri per il rinnovo CCNL 2019** alla Riviera Trasporti SpA, la quale si farà carico di erogare l'importo di competenza alle aziende sub concessionarie;

Dato atto che la relativa spesa per il contributo degli oneri per il rinnovo del contratto di lavoro relativo al settore del TPL – anno 2019, spesa a titolo di saldo 50% pari a E. 833.658,66 trova capienza alla Missione 10, Programma 2, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del PEG 2019/2021 esercizio 2019;

Vista la nota prot. n. 4521 del 26/06/2019 – prot. Provincia n.15660 del 26/06/2019 - con la quale la Riviera Trasporti SpA ha comunicato che, essendo società commerciale relativamente al contributo in oggetto occorre applicare la ritenuta del 4% in quanto lo stesso è destinato alla riduzione di oneri di gestione;

Dato atto che il CIG è 07806569B3;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva con scadenza 9.2.2020 che viene allegato al presente provvedimento;

Preso atto che con email prot. n.16070 del 2.07.2019 nonché pec n. 8156 del 15.11.2019 la società Riviera Trasporti SpA ha:

- richiesto di provvedere al pagamento dei rimborsi del CCNL su Banca Desio e della Brianza SpA;
- dichiarato che i rimborsi di cui sopra non fanno parte della cessione di credito a Banca Sistema, il quale riguarda unicamente i corrispettivi del contratto di servizio e che la cessione dei crediti verso Banca Sistema è efficace solamente nel caso in cui RT utilizzi in tutto o in parte la linea factoring per l'anticipo fatture;

Dato atto che il presente provvedimento di liquidazione è necessario per l'assolvimento delle obbligazioni assunte (obbligo derivante dall'art. 3 comma 1 della LR 18/2014, come modificata con LR 29/2017 – D.C.P. n. 60 del 19.12.2017);

Verificata:

- la regolarità del presente impegno di spesa assunto ai sensi del decreto deliberativo del Presidente della Provincia n° 35 del 22.2.2019 punto 7 lett. a);
- ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto:

- che è stato esercitato il controllo preventivo di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che sarà esercitato il controllo preventivo di regolarità contabile ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- che il Servizio Finanziario attesterà la regolare copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 c. 7 del TUEL;
- che si provvederà ad ottemperare a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.Lgs n° 33/2013 e s.m.i.;

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 37 del 31.07.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 22.02.2019 con il quale, tra l'altro, sono state approvate le linee gestionali provvisorie per l'esercizio 2019 ed impartiti i relativi indirizzi ai Dirigenti;

- Visto il Decreto deliberativo del Presidente n. 104 del 19/08/2019 con il quale è stato approvato il PEG per il triennio 2019/2021;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.00 e s.m.i.;
- gli artt. da 1 a 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento sull'Assetto Dirigenziale della Provincia allegato al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

### **DETERMINA**

per i motivi in premessa specificati

- **di impegnare la spesa** relativa al **saldo del 50%** del contributo oneri per rinnovo **CCNL 2019** pari ad **E. 833.658,66** alla Missione 10, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del PEG 2019/2021 esercizio 2019;
- **di liquidare** alla Riviera Trasporti S.p.A. con sede in Imperia – Via Nazionale n. 365 – C.F. e P.I. 00142950088 - **il contributo del 50% a saldo degli oneri relativi al rinnovo CCNL 2019, pari da E. 833.658,66, contributo soggetto a ritenuta 4%**, importo che trova capienza come segue: Missione 10, Programma 02, Titolo I, Macroaggregato 04, cap. 2000 del PEG 2019/2021 esercizio 2019;
- di incaricare l'Ufficio Ragioneria di procedere all'emissione del mandato di pagamento sul conto corrente bancario - **IBAN allegato al provvedimento**- valevole come "conto corrente dedicato" ai sensi della vigente normativa in materia (con email n.16070 del 02.07.2019-pec n. 8156 del 15.11.2019 – visto che la società Riviera Trasporti SpA ha richiesto di provvedere al pagamento dei rimborsi del CCNL su Banca dei Desio e della Brianza SpA in quanto non facenti parte della cessione di credito a Banca Sistema, relativa unicamente ai corrispettivi del contratto di servizio);
- di dare atto che la Riviera Trasporti SpA si farà carico di erogare l'importo di competenza alle aziende sub concessionarie.

**IL DIRIGENTE**

**(Dott. Giuseppe CARREGA)**